CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

GUIDA ALLA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI DI CAMBIALI E ASSEGNI

Informazioni operative sulle procedure camerali



Camera di Commercio della Basilicata - Servizi di Tutela e regolazione del mercato

Testo aggiornato ad ottobre 2026

Sommario

Finalità e ambito della guida

PARTE I – QUADRO GENERALE

1. Titoli di credito e protesto

1.1 Titoli di credito; 1.2 Cambiale e vaglia cambiario; 1.3 Assegno bancario e postale; 1.4 Funzione e contenuto del Protesto

2. Registro informatico dei protesti

2.1 Finalità e gestione; 2.2 Consultazione e durata della pubblicità

PARTE II – PROCEDURE DI CANCELLAZIONE

3. Protesti cambiari: presupposti e procedure

3.1 Cancellazione per pagamento entro dodici mesi dalla levata del protesto; 3.2 Cancellazione a seguito di riabilitazione; 3.3 Cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto; 3.4 Annotazione di avvenuto pagamento

4 Protesti relativi ad assegni

4.1 Cancellazione di assegni pagati successivamente alla presentazione

5. Presentazione e istruttoria delle istanze

5.1 Presentazione delle istanze; 5.2 Irricevibilità delle istanze; 5.3 Incompletezza della documentazione presentata; 5.4 Pronuncia del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti

PARTE III – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

6. Effetti ulteriori del mancato pagamento di assegni

7. Protezione dei dati personali e conservazione

8. Quesiti: le domande più frequenti sui protesti

9. Quadro normativo di riferimento

Finalità e ambito della guida

La presente guida è destinata a cittadini, imprese e intermediari e ha finalità informative e orientative sulle procedure relative alla cancellazione di protesti di cambiali, vaglia cambiari e assegni dal Registro informatico dei protesti.

Il documento illustra i presupposti per l'accesso alle diverse procedure, la documentazione richiesta e le principali fasi dell'istruttoria.

Il testo ha carattere generale e non sostituisce le disposizioni normative o le indicazioni dell'Ufficio Protesti. Prima di presentare un'istanza occorre verificare presso la Camera di commercio la modulistica ufficiale, gli importi vigenti di bollo e diritti di segreteria, le modalità telematiche ammesse e gli eventuali requisiti documentali aggiornati.

In apertura, il testo definisce alcuni concetti relativi ai titoli di credito e all'atto di protesto ritenendo che la conoscenza delle caratteristiche e della funzione di tali strumenti possa accrescere la consapevolezza sia della portata dell'emissione dei titoli di credito sia delle ragioni per le quali la cancellazione dei protesti è subordinata per legge alla sussistenza di precise condizioni.

PARTE I – QUADRO GENERALE

1. Titoli di credito e protesto



1.1 Titoli di credito

Il titolo di credito è un documento al quale l'ordinamento collega l'esercizio del diritto ad una determinata prestazione, normalmente avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, da parte del soggetto legittimato mediante la presentazione del documento.

I titoli di credito rappresentano lo strumento predisposto dal legislatore al fine di consentire la mobilitazione della ricchezza e agevolare la circolazione dei crediti, sottraendo la stessa al regime proprio della cessione dei crediti ed assoggettandola alla disciplina relativa alla circolazione dei beni mobili, meno rischiosa e caratterizzata da regole meno formalistiche.

Oggetto della circolazione non è il diritto menzionato nel documento ma il documento stesso; per effetto di questo peculiare collegamento tra documento e diritto definito "incorporazione" il titolo di credito è "*un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto in esso incorporato*".

Tra i titoli di credito più diffusi rientrano la cambiale, nelle forme del vaglia cambiario e della cambiale tratta, e l'assegno, bancario o postale.

1.2 Cambiale e vaglia cambiario

La **cambiale** è un titolo di credito all'ordine con cui il sottoscrittore assume l'obbligo di effettuare il pagamento di una determinata somma di denaro al legittimo possessore del titolo alla scadenza concordata.

Si distinguono due diversi tipi di cambiale:

- il **vaglia cambiario** (o pagherò cambiario) che contiene una promessa di pagamento del debitore (emittente) di adempiere personalmente il debito cartolare a favore del possessore del titolo;
- la **cambiale tratta** che contiene un ordine di pagamento del traente, autore del titolo, ad un altro soggetto (trattario) di adempiere il debito cartolare a favore del possessore del documento, alla scadenza prevista. Il traente garantisce l'accettazione da parte del trattario ed il pagamento del titolo; il trattario, di contro, diventa obbligato cambiario soltanto in seguito all'accettazione.

La cambiale è un titolo rigorosamente formale: è redatta su appositi moduli prestampati e bollati e deve rispettare i requisiti prescritti dalla legge.

Sono requisiti essenziali della cambiale:

- la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo;
- l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, con indicazione del nome del trattario, o la promessa incondizionata di pagamento con indicazione, inoltre, del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale del trattario o dell'emittente;
- il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- l'indicazione della data di emissione della cambiale;
- la sottoscrizione autografa del traente o dell'emittente.

La mancanza di uno di questi requisiti determina l'invalidità del titolo; in particolare, in mancanza del bollo, la cambiale non vale come titolo esecutivo ma come semplice promessa di pagamento.

1.3 Assegno bancario e postale

L'**assegno** la cui struttura ricalca, sostanzialmente, quella della cambiale tratta è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto (traente) impartisce ad una banca (trattaria), presso la quale dispone di fondi, l'ordine incondizionato di pagare una determinata somma di denaro a favore del beneficiario indicato nel titolo. A differenza della cambiale che prevede un adempimento a scadenza dilazionata e quindi costituisce uno strumento di credito, l'assegno è uno strumento di pagamento.

L'assegno bancario deve presentare alcuni requisiti formali in mancanza dei quali il titolo è invalido.

L'assegno **postale** è tratto su un conto corrente postale e viene pagato solo dopo avere accertato la disponibilità dei fondi. Per effetto del D.P.R. 298/2002, le disposizioni proprie degli assegni bancari si applicano anche agli assegni postali, incluse quelle relative al protesto.

1.4 Funzione e contenuto del Protesto

Il protesto è un atto pubblico con cui un pubblico ufficiale (normalmente un notaio o un ufficiale giudiziario) constata formalmente il mancato pagamento del debito cambiario (protesto per mancato pagamento) o la mancata accettazione dell'ordine di pagamento nella cambiale tratta (protesto per mancata accettazione) o il mancato pagamento dell'assegno bancario o postale.

Il titolo protestato costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che il creditore può rivalersi sul patrimonio del debitore tramite il pignoramento dei suoi beni (previo precetto).

Esso va levato entro termini diversi in base al titolo di credito al quale si riferisce:

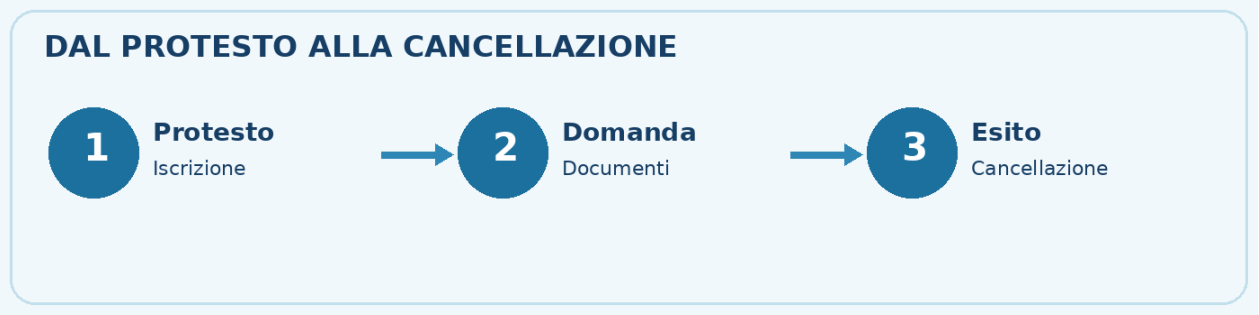
- per **mancato pagamento di cambiale**: entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa;
- per **mancato pagamento di assegno**: considerati i termini stabiliti per la tempestiva presentazione del titolo dall'art. 32 della Legge assegni ("*otto giorni se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica*"), il protesto deve essere levato entro la scadenza utile dello stesso termine di presentazione.

In riferimento all'ora di presentazione del titolo da parte dell'ufficiale levatore per l'accertamento del mancato pagamento, l'articolo 5, comma 2, della Legge 349/73 recante "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari" rinvia alle ore indicate dall'art. 147 c.p.c. per le notificazioni degli atti giudiziari.

La legge disciplina il contenuto dell'atto di protesto, il quale è espressamente indicato dall'art. 71 della Legge cambiaria e dall'art. 63 della Legge assegni e prevede:

- la data in cui è effettuata la richiesta di pagamento;
- il nome del soggetto richiedente la levata del protesto;
- l'indicazione del luogo in cui il protesto è levato;
- l'oggetto delle richieste;
- la corretta identificazione delle persone richieste, ossia nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società;
- le risposte avute dall'obbligato;
- la sottoscrizione del pubblico ufficiale.

2. Registro informatico dei protesti



2.1 Finalità e gestione

Il Registro informatico dei protesti costituisce uno strumento volto ad assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione sui protesti, contribuendo alla trasparenza e certezza dei rapporti commerciali.

Le informazioni possono essere rilevanti per la valutazione dell'affidabilità finanziaria di persone e imprese e per le decisioni di chi intrattiene rapporti commerciali o finanziari. Il protesto è reso pubblico proprio per tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato. Tale pubblicità finisce anche per avere un effetto sanzionatorio incidendo sulla possibilità di accesso al credito per il protestato.

La Camera di Commercio è l'ente preposto ufficialmente alla tenuta e aggiornamento del Registro dei protesti, una banca dati informatica nazionale contenente le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e alle dichiarazioni emesse dalla Banca d'Italia per il mancato pagamento degli assegni postali.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificata dalla Legge 18 Agosto 2000, n. 235, i pubblici ufficiali abilitati (Notai, Ufficiali giudiziari, aiutanti Ufficiali giudiziari, Segretari Comunali) trasmettono, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio competente per territorio l'elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese includendo quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato.

L'Ufficio Protesti provvede alla pubblicazione degli elenchi ricevuti, di norma, entro il giorno 10 di ogni mese mediante iscrizione nel Registro informatico dei protesti.

L'art. 5, comma 4 del D.M. 9 Agosto 2000, n. 316, come integrato dalla circolare ministeriale del 21.12.2000, n. 3504/C, elenca i dati che devono essere riportati nell'elenco dei protesti da

trasmettere alla Camera di commercio e, successivamente, trascritti nel Registro informatico dei protesti, ovvero:

- con riferimento all'atto di protesto:
- numero di repertorio, data e luogo della levata
- con riferimento al debitore persona fisica, per renderne certa e univoca l'identificazione:
- nome, domicilio e codice fiscale o, in mancanza, data e luogo di nascita
- denominazione e sede, codice fiscale o partita iva, se si tratta di impresa
- con riferimento al titolo:
- tipologia
- data di scadenza, se si tratta di cambiale o vaglia cambiario
- valuta
- importo e motivo del mancato pagamento (utilizzando le causali elencate nella circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/c).

Nota bene. Il legislatore non ha previsto l'inserimento di informazioni relative al creditore e, pertanto, dal Registro informatico dei Protesti non è possibile estrapolare dati che permettano di identificare il beneficiario dell'assegno o della cambiale protestata.

2.2 Consultazione e durata della pubblicità

Il Registro, **esclusivamente informatico**, è pubblico e accessibile a chiunque vi abbia interesse su scala nazionale, sia presso gli sportelli della Camera di Commercio che online mediante il servizio Registro Imprese/web Telemaco.

Tale consultazione, riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato ovvero al suo codice fiscale, avviene mediante:

- **visura** contenente il dettaglio delle iscrizioni per la quale è dovuto un diritto di segreteria di 2,00 euro
- **certificato** (per il quale è dovuto un diritto di 5,00 euro ed una marca da bollo da 16,00 euro per l'istanza) che attesta soltanto l'"esistenza/non esistenza" di protesti nel Registro.

Le notizie riguardanti i protesti sono conservate per un periodo massimo di **5 anni dalla pubblicazione**, salva cancellazione anticipata nei casi previsti a seguito di presentazione di apposita istanza (per intervenuto pagamento, illegittimità o errore, emissione del decreto di riabilitazione).

La domanda di cancellazione è presentata alla Camera di commercio competente per territorio, individuata in relazione al luogo in cui è stato levato il protesto, e la cancellazione dei dati è disposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti.

Per disposizione di legge (art. 4, comma 3, della legge 77/55), il protesto cancellato si considera, a tutti gli effetti, come mai emesso e il Registro informatico viene aggiornato conseguentemente.

PARTE II – PROCEDURE DI CANCELLAZIONE

3. Protesti cambiari: presupposti e procedure

PERCORSI DA DISTINGUERE

Pagamento entro 12 mesi	Istanza alla Camera di commercio
Riabilitazione	Provvedimento e successiva istanza

Il procedimento di cancellazione dei protesti da parte della competente Camera di commercio consiste nella verifica della presenza e della regolarità della documentazione prodotta e nell'accertamento del pagamento del titolo e del momento in cui esso è avvenuto. Può essere attivato depositando apposita istanza nel caso in cui il debitore, alternativamente:

1. abbia effettuato il pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto
2. sia stato protestato illegittimamente o erroneamente
3. abbia ottenuto la riabilitazione prevista per il soggetto protestato.

3.1 Cancellazione per pagamento entro dodici mesi dalla levata del protesto

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario entro dodici mesi dalla data di levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico, ai sensi dell'art. 4 della Legge 77/1955, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 e, successivamente, parzialmente modificato dall'art. 45, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.

La richiesta è presentata mediante l'apposito modello allegando i seguenti documenti:

- titolo protestato in originale, completo dell'atto di protesto. Se il titolo non è ancora nella disponibilità del debitore, è ammessa l'attestazione di deposito vincolato al legittimo portatore rilasciata da un istituto di credito, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290. In tale circostanza l'interessato dovrà depositare, in aggiunta, la copia del titolo e dell'atto di protesto o, in alternativa, l'estratto dell'atto stesso rilasciato dall'Ufficiale Levatore;
- quietanza di pagamento sottoscritta dal beneficiario, con gli elementi identificativi del titolo a cui si riferisce e la data di pagamento, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore; altra documentazione valida a comprovare il pagamento, se ammessa dall'Ufficio;
- marca da bollo da 16,00 euro;
- diritti di segreteria di 8,00 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del presentatore dell'istanza (se diverso dal richiedente).

È opportuno controllare che la quietanza identifichi esattamente il titolo e che la data di pagamento risulti documentata.

3.2 Cancellazione a seguito di riabilitazione

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla data di levata del protesto può chiedere la cancellazione solo dopo aver ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 marzo 1996, n. 108. Pertanto, il soggetto interessato dovrà preventivamente inoltrare al Presidente del Tribunale competente per residenza/sede legale apposita istanza di riabilitazione.

Una volta ottenuto il provvedimento, l'interessato presenta alla camera di commercio domanda di cancellazione allegando:

- copia conforme del decreto di riabilitazione o, in alternativa, dell'atto redatto da notaio;
- marca da bollo da 16,00 euro;
- diritti di segreteria di 8,00 euro per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia di un documento di identità del presentatore, qualora la domanda venga presentata da terzi.

I diritti di segreteria e l'imposta di bollo possono essere corrisposti direttamente allo sportello o tramite SIPA (Sistema informatizzato dei pagamenti della PA); in quest'ultimo caso, alla domanda va allegata l'attestazione di versamento.

La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati in base alla normativa vigente sul processo telematico, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.L. 90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14, distinguendo i due seguenti casi:

- copia cartacea estratta dal fascicolo informatico - la certificazione di conformità deve essere apposta in calce al documento analogico, firmato dall'avvocato (allegando copia del documento di identità)

- copia informatica estratta dal fascicolo informatico - la dichiarazione di conformità deve essere recata dal file contenente la copia del Decreto, firmato digitalmente dall'avvocato.

Non è necessario allegare la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti, in quanto trasmesso d'ufficio dal Tribunale competente o dal notaio che ha emesso il provvedimento di riabilitazione.

3.3 Cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto

È prevista dall'art. 4 della Legge n. 77/1955, come riformulato dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 235/2000, e può essere richiesta da chiunque dimostri di aver subito, a proprio nome, un protesto levato illegittimamente o erroneamente; dai pubblici ufficiali abilitati e dalle aziende di credito.

L'istanza di cancellazione deve essere adeguatamente motivata allegando la documentazione da cui risulti in modo inequivocabile l'illegittimità o l'erroneità. In base all'interpretazione più accreditata e condivisa dal sistema camerale, la Camera di Commercio effettua accertamenti limitatamente ai soli aspetti formali della levata del protesto; le questioni relative al merito e al rapporto sottostante al titolo di credito possono essere conosciute solo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria o dal Giudice di pace per ricorso contro la reiezione dell'istanza.

3.4 Annotazione di avvenuto pagamento

Il debitore che abbia effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di dodici mesi dalla levata del protesto e non possa ottenere la riabilitazione per mancanza dei

presupposti di legge (ovvero in presenza di altri titoli protestati e non ancora pagati), può chiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 77/1955.

Detta annotazione non comporta la cancellazione del protesto, per la quale è necessario attendere la riabilitazione, e costituisce esclusivamente una informazione aggiuntiva inserita nel Registro informatico dei protesti con la quale si dà atto dell'avvenuto pagamento del titolo di credito.

Per l'annotazione è necessario presentare istanza utilizzando l'apposito modello al quale deve essere allegata la documentazione che comprovi il pagamento:

- quietanza del beneficiario con copia del documento di identità di quest'ultimo; altra documentazione valida a comprovare il pagamento, se ammessa dall'Ufficio;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o dell'eventuale delegato;
- marca da bollo nell'importo vigente di 16,00 euro;
- diritti di segreteria di 8,00 euro per ogni protesto di cui si chiede l'annotazione di avvenuto pagamento tardivo.

4. Protesti relativi ad assegni

4.1 Cancellazione di assegni pagati successivamente alla presentazione

La disciplina relativa agli assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale e il vaglia cambiario, non consente l'immediata cancellazione dal Registro informatico dei protesti dell'assegno bancario o postale a seguito di intervenuto pagamento.

Tale esclusione è collegata alla rilevanza giuridica dell'esistenza della provvista nel momento della presentazione del titolo ed è stata dettata dall'esigenza di tutelare la funzione di mezzo di pagamento propria dell'assegno: mentre, infatti, la cambiale o il vaglia cambiario sono degli strumenti di credito ed hanno la funzione di procurare all'emittente una disponibilità di fondi immediata a fronte dell'impegno di adempiere alla relativa obbligazione in un momento successivo, l'assegno è un mezzo di pagamento e presuppone, in quanto tale, l'esistenza della provvista, presso l'istituto di credito, fin dalla sua emissione.

Pertanto, il pagamento intervenuto dopo la presentazione, anche se eseguito entro il termine previsto per il c.d. pagamento tardivo, non blocca l'iscrizione nel Registro informatico dei protesti e il protrarsi della pubblicazione per il tempo necessario alla riabilitazione di cui all'art. 17 della legge 108/96.

Trascorso tale termine (dodici mesi dalla data dell'ultimo protesto), il soggetto interessato dovrà, preliminarmente, rivolgersi al Presidente del Tribunale competente nella cui circoscrizione ricade il comune di residenza per le persone fisiche o la sede legale per le società per ottenere il provvedimento di riabilitazione in seguito al quale potrà presentare istanza di cancellazione.

Per le istanze di cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto su assegno e per le annotazioni di avvenuto pagamento si rinvia alle indicazioni fornite relativamente alle cambiali ed ai vaglia cambiari.

5. Presentazione e istruttoria delle istanze



5.1 Presentazione delle istanze

Le istanze in materia di protesti sono rivolte al Dirigente d'Area competente ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 273/2002 che ha parzialmente modificato l'art. 4 della 77/55, e possono essere presentate presso le sedi di Potenza e Matera della Camera di commercio della Basilicata dal richiedente o da un eventuale delegato oppure trasmesse a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo "C.C.I.A.A. della Basilicata – U.O. Gestione Protesti – Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza o Via Lucana, 82 - 75100 Matera".

È altresì ammessa la trasmissione per via telematica ove si tratti di istanze di cancellazione a seguito di riabilitazione o di istanze per illegittima o erronea levata del protesto.

Le istanze devono riportare tutti i dati indicati nel modello predisposto dall'Ufficio sulla base dello schema allegato alla legge 235/2000. All'istanza, firmata in originale dal debitore, deve essere, inoltre, allegata la documentazione richiesta nel modello stesso.

I modelli di domanda sono disponibili nella sezione dedicata del sito camerale al seguente link:

https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/registro-protesti-cambiari

Ciascuna domanda può riguardare più protesti riferiti ad uno stesso soggetto giuridico.

L'istanza è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento, per ogni effetto protestato, del diritto di segreteria nella misura stabilita con decreto ministeriale.

5.2 Irricevibilità delle istanze

L'istanza è dichiarata irricevibile e non determina l'avvio del procedimento istruttorio nei seguenti casi:

- quando manca la sottoscrizione del debitore interessato
- quando viene presentata per protesti levati al di fuori della competenza territoriale della Camera di commercio della Basilicata
- quando non è corredata della documentazione prevista dalla legge 235/2000.

La dichiarazione di irricevibilità è pronunciata, in forma verbale, dall'addetto alla ricezione dell'istanza al momento della presentazione.

Se la domanda è stata spedita per posta o è stata comunque protocollata dall'Ufficio, il responsabile del procedimento comunica al domicilio digitale dell'interessato ovvero a mezzo raccomandata A/R i motivi di irricevibilità e assegna un termine di 10 giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione della domanda; decorso tale termine, in mancanza di valida regolarizzazione, l'istanza si intende rigettata.

Le istanze relative a protesti levati al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio della Basilicata, trasmesse a mezzo PEC o a mezzo posta, vengono rigettate e le somme versate non vengono rimborsate.

5.3 Incompletezza della documentazione presentata

Se nel corso dell'istruttoria, si rileva la necessità di integrare la documentazione agli atti, il Responsabile del procedimento invia comunicazione al domicilio digitale dell'interessato ovvero a mezzo raccomandata A/R indicando i documenti da produrre nel termine di **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione. L'invio di quest'ultima sospende i termini del procedimento previsti dalla normativa per la conclusione dello stesso e, in mancanza di adeguato riscontro nel termine assegnato, l'istanza si intende rigettata.

5.4 Pronuncia del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti provvede sull'istanza nel termine di **venti giorni** dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'attività istruttoria svolta dagli uffici e dell'accertamento, alternativamente, della regolarità dell'adempimento, dell'emissione di un provvedimento di riabilitazione o dell'illegittimità/erroneità del protesto, il dirigente accoglie l'istanza e dispone la cancellazione richiesta, da effettuarsi a cura dell'Ufficio entro e non oltre **cinque giorni** dalla data dell'adozione del provvedimento di accoglimento.

Con la cancellazione dal registro, il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

In caso di rigetto dell'istanza, il provvedimento motivato è comunicato al domicilio digitale dell'interessato o, in mancanza, mediante raccomandata A/R entro i successivi cinque giorni lavorativi; l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato o dove si trova la sede legale della società.

In caso di assenza o impedimento del Dirigente responsabile, il provvedimento è adottato da altro Dirigente.

Atteso che il regime pubblicitario in materia di protesti è già garantito dalla tenuta del Registro informatico, la determinazione dirigenziale di accoglimento della cancellazione non deve essere pubblicata all'albo camerale.

PARTE III – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ⓘ

6. Effetti ulteriori del mancato pagamento di assegni

La disciplina sanzionatoria degli assegni contenuta nella Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni prevede le sanzioni amministrative per il mancato pagamento dell'assegno bancario o postale.

L'emissione di assegni senza provvista costituisce illecito amministrativo e determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria irrogata dalla Prefettura del luogo di pagamento dell'assegno e la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.), un archivio informatico istituito presso la Banca d'Italia, a cui consegue la c.d. "**revoca di sistema**" ovvero la revoca di ogni autorizzazione in essere ad emettere assegni negli confronti degli iscritti, il divieto della durata di sei mesi di stipulare nuove convenzioni di assegno e il divieto per gli istituti bancari e postali di pagare assegni emessi dagli iscritti, per lo stesso periodo di sei mesi, a prescindere dall'esistenza della provvista.

Tali conseguenze possono essere evitate mediante il c.d. "**pagamento tardivo**" da effettuarsi tassativamente entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione; la somma da versare deve comprendere l'importo facciale dell'assegno, una penale pari al 10% del valore del titolo, gli interessi al tasso legale vigente e le eventuali spese di protesto.

Per gli assegni emessi senza autorizzazione, è prevista l'immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall'avvenuto pagamento entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all'incasso.

Per l'accesso ai dati dei nominativi iscritti alla C.A.I. è necessario rivolgersi alle filiali della Banca d'Italia.

7. Protezione dei dati personali e conservazione

I dati personali e la documentazione trasmessi con l'istanza sono trattati dalla Camera di commercio per le finalità connesse all'istruttoria e gestione delle istanze, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, da parte del personale autorizzato ed appositamente istruito e formato.

L'interessato può consultare l'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Camera di commercio della Basilicata al seguente link:

https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/PRIVACY/informativa_protesti_cciaa_della_basilicata.pdf

L'informativa individua il titolare del trattamento, le finalità e le basi giuridiche, il periodo di conservazione dei dati, i destinatari dei dati e le modalità per esercitare i diritti previsti dalla normativa.

Come precedentemente detto, la conservazione delle notizie nel Registro informatico dei protesti è soggetta al termine di cinque anni dalla pubblicazione, salvo cancellazione anticipata nei casi consentiti.

Alla previsione della durata quinquennale della conservazione dei dati, si accompagna il riconoscimento, a favore dell'interessato, del **diritto all'oblio**: il protesto cancellato si considera come mai iscritto.

Come evidenziato dal Garante privacy, il diritto all'oblio si applica a tutto il sistema. Di conseguenza l'aggiornamento del Registro informatico deve riflettersi nelle informazioni trattate nelle banche dati gestite da soggetti privati (Istituti di credito e società che erogano finanziamenti) e negli archivi paralleli, i quali hanno l'obbligo di cancellare e aggiornare i dati sui protesti in linea con le informazioni contenute nel Registro tenuto dalle Camere di commercio.

Alla pagina www.garante privacy.it sono disponibili le informazioni relative alle modalità per richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati contrastanti con quanto riportato nel Registro informatico dei protesti e, in mancanza di adeguamento, per proporre ricorso al Garante della privacy.

8. Quesiti: le domande più frequenti sui protesti

Chi pubblica i protesti?

La Camera di Commercio competente per territorio in base alla provincia in cui l'ufficiale ha levato il protesto (per i protesti levati nei comuni delle province di Potenza e Matera, la competenza è della Camera di commercio della Basilicata).

Se pago l'assegno entro 60 giorni posso cancellare subito il protesto?

No. Il pagamento entro 60 giorni evita le sanzioni della Prefettura e l'iscrizione alla C.A.I., ma l'assegno rimane pubblicato nel Registro Informatico per 1 anno, trascorso il quale si potrà chiedere la riabilitazione al Tribunale e la successiva cancellazione presso la Camera di commercio.

Per cancellare una cambiale pagata entro l'anno basta la quietanza liberatoria?

No. È necessario presentare il titolo cambiario e l'atto di protesto in originale (o l'attestazione di deposito vincolato rilasciata dalla banca ex art. 9 D.P.R. 290/1975).

Nelle visure protesti rilasciate dalla Camera di commercio è indicato anche il nome del creditore?

No. Il nominativo del beneficiario/creditore non viene riportato negli atti di protesto pubblicati nel Registro Informatico.

L'accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è a pagamento?

No, è assolutamente gratuito. È possibile scaricare autonomamente il prospetto dati accedendo con SPID o CIE alla piattaforma dei Servizi Online della Banca d'Italia.

9. Quadro normativo di riferimento

L'elenco seguente riprende i principali riferimenti normativi richiamati nel documento; non è esaustivo e non sostituisce la verifica del testo vigente.

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 45 - Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari.
- Circolare ministeriale del 30 aprile 2001, n. 3512/c - Elenco causali rifiuto di pagamento
- Circolare ministeriale del 21 dicembre 2000, n. 3504/c "Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 28 agosto 2000, n. 235 - Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni
- Legge 18 agosto 2000, n. 235 - Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

- D.M. 9 agosto 1990, n. 316 - Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 - Disposizioni in materia di usura
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari
- D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290, art. 9 - Cancellazione dall'elenco dei protesti
- Legge 12 febbraio 1955, n. 77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari
- R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (Legge assegni)
- R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (Legge cambiaria)

CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

GUIDA ALLA CANCELLAZIONE
DEI PROTESTI

Informazioni e modulistica:

www.basilicata.camcom.it

Servizi di Tutela e regolazione del mercato

Testo aggiornato a ottobre 2026